

**Causa C-757/22**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

15 dicembre 2022

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

10 novembre 2022

**Convenuta e ricorrente in cassazione:**

Meta Platforms Ireland Limited

**Ricorrente e resistente in cassazione:**

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –  
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**ORDINANZA**

(OMISSIS)

emessa il:  
10 novembre 2022  
(OMISSIS)  
(OMISSIS)  
(OMISSIS)  
(OMISSIS)

nel procedimento

Meta Platforms Ireland Limited, (OMISSIS),

convenuta e ricorrente in cassazione,

– (OMISSIS) –

contro

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –  
Verbraucherzentrale e. V., (OMISSIS),

ricorrente e resistente in cassazione,

– (OMISSIS) –

La Prima Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)  
(OMISSIS)

ha così deciso:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è sottoposta la seguente questione pregiudiziale ai fini dell'interpretazione dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD; GU 2016, L 119 del 4 maggio 2016, pag. 1):

Se venga fatta valere una violazione «in seguito al trattamento» ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, qualora un'associazione di tutela degli interessi dei consumatori fondi il proprio ricorso sull'asserita violazione dei diritti di un interessato, adducendo il mancato adempimento degli obblighi di informazione relativi alla finalità del trattamento dei dati e al destinatario dei dati personali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, dell'RGPD in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) ed e), dell'RGPD.

Motivi:

- 1 A. La ricorrente è l'Associazione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori tedesca, iscritta nell'elenco degli enti legittimati ai sensi dell'articolo 4 del [Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (legge relativa alle azioni inibitorie in materia di violazioni dei diritti dei consumatori e di altre violazioni; in prosieguo: l'«UKlaG»)]. La convenuta residente in Irlanda, la Meta Platform Ireland Limited (ex Facebook Ireland Limited), gestisce all'indirizzo [www.facebook.de](http://www.facebook.de) la piattaforma Internet Facebook, la quale è finalizzata allo scambio di dati personali e di altri dati. Una società consorella della convenuta, la Facebook Germany GmbH, stabilita in Germania, promuove sul territorio nazionale la messa a disposizione di spazi pubblicitari sulla piattaforma Internet e fornisce supporto agli inserzionisti locali, clienti della convenuta. Il partner contrattuale degli inserzionisti in Germania è la convenuta. Quest'ultima sottopone inoltre a trattamento i dati dei clienti tedeschi di Facebook. La società madre della convenuta e della Facebook Germany GmbH è stabilita negli Stati Uniti d'America.

- 2 Sulla piattaforma Internet di Facebook figura una cosiddetta «Area Applicazioni», tramite la quale la convenuta mette a disposizione dei propri utenti gratuitamente, inter alia, giochi sviluppati da terzi fornitori. Accedendo all'Area Applicazioni in data 26 novembre 2012 figuravano ivi l'offerta del gioco «The Ville» e, al di sotto del pulsante «Gioca ora», le seguenti informazioni:

Cliccando sulla sovrastante dicitura «Gioca», l'applicazione riceve:

- Le tue informazioni generali (?)
- Il tuo indirizzo e-mail
- Dettagli su di te
- I tuoi messaggi di stato

La presente applicazione può pubblicare messaggi a tuo nome, compresi il tuo punteggio e ulteriori informazioni.

- 3 Inoltre, compariva la seguente avvertenza

Procedendo, esprimi il tuo consenso con riguardo alle condizioni generali di contratto di The Ville e alla politica di privacy.

Le condizioni generali di contratto e le disposizioni in materia di protezione dei dati erano accessibili tramite un collegamento elettronico (link). Analoghi avvisi figuravano nei giochi «Diamond Dash» e «Wetpaint Entertainment» parimenti al di sotto del pulsante «Gioca ora». Nel caso del gioco «Scrabble», gli avvisi terminavano con la frase:

La presente applicazione può pubblicare messaggi di stato, foto e altre informazioni a tuo nome.

- 4 Il ricorrente lamenta che la presentazione, nell'Area applicazioni, degli avvisi posti al di sotto del pulsante «Gioca ora» sia sleale, inter alia, sotto il profilo della violazione di legge per inosservanza dei requisiti legali della raccolta di un valido consenso dell'utente secondo la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre, esso ravvisa nell'avvertenza finale presente nel gioco «Scrabble» una condizione generale di contratto irragionevolmente pregiudizievole per l'utente.

- 5 Il ricorrente chiedeva che fosse ingiunto alla convenuta di astenersi, a pena di sanzioni pecuniarie,

1. dal proporre giochi, nel quadro di attività commerciali dirette a consumatori aventi la propria residenza permanente nella Repubblica federale di Germania, sul sito Internet corrispondente all'indirizzo [www.facebook.com](http://www.facebook.com), in una cosiddetta «Area Applicazioni», con modalità tali per cui, cliccando su un pulsante come «Gioca ora», il consumatore dichiara che l'operatore che gestisce il gioco ottiene, attraverso la rete sociale gestita dalla convenuta, informazioni sui dati personali ivi presenti

ed è autorizzato a trasmettere (pubblicare) informazioni a nome del consumatore come risulta nelle catture di schermature riprodotte figurativamente [nella specie non stampate];

2. dall'inserire in contratti con consumatori aventi la propria residenza abituale nella Repubblica federale di Germania la disposizione di seguito riportata o disposizioni dal contenuto identico in materia di utilizzo di applicazioni (app) nell'ambito di una rete sociale e dall'impiegare disposizioni concernenti la trasmissione dei dati ai gestori dei giochi:

La presente applicazione è autorizzata a pubblicare messaggi di stato, foto e altre informazioni a tuo nome.

- 6 Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna della convenuta al pagamento di spese di diffida per un importo pari a EUR 200 maggiorato degli interessi. Esso ha proposto il presente ricorso indipendentemente dalla violazione concreta del diritto alla tutela dei dati di un interessato e senza un mandato conferito da tale persona.
- 7 Il Landgericht (Tribunale del Land) condannava la convenuta in accoglimento della domanda proposta (LG Berlin, ZD 2015, 133). L'appello proposto dalla convenuta non veniva accolto (KG, GRUR-RR 2018, 115). Con il proprio ricorso per cassazione (Revision), dichiarato ammissibile dal giudice d'appello, di cui il ricorrente chiede la reiezione, la convenuta insiste nel rigetto della domanda.
- 8 Con ordinanza del 28 maggio 2020 (I ZR 186/17, GRUR 2020, 896 = WRP 2020, 1182 – App-Zentrum I), il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale concernente l'interpretazione del capo VIII, in particolare dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'RGPD, ai fini di un chiarimento del contesto giuridico nella vigenza del regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore nella pendenza del procedimento per cassazione e applicabile alle azioni inibitorie con effetti ex nunc:

Se le disposizioni del capo VIII, in particolare dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'RGPD, ostino a normative nazionali le quali – oltre ai poteri di intervento delle autorità di controllo preposte alla sorveglianza e all'attuazione di tale regolamento e ai mezzi di ricorso a disposizione degli interessati – conferiscano ai concorrenti, da un lato, e ad associazioni, enti e camere di commercio legittimate in base alla normativa nazionale, dall'altro, la facoltà di adire i giudici civili per violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, nei confronti dell'autore della violazione, indipendentemente dalla lesione di diritti specifici dei singoli interessati e in assenza di un mandato dell'interessato, mediante un ricorso fondato sulla violazione di norme poste a tutela dei consumatori ovvero sul divieto di pratiche commerciali sleali ovvero, infine, sul divieto di applicare condizioni generali di contratto invalide.

- 9 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato al riguardo quanto segue con la sentenza del 28 aprile 2022 [C-319/20, (OMISSIS) Meta Platforms Ireland]:

L'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente ad un'associazione di tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato conferito a tale scopo e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per la protezione dei dati personali, facendo valere la violazione del divieto di pratiche commerciali sleali, la violazione di una legge in materia di tutela dei consumatori o la violazione del divieto di utilizzazione di condizioni generali di contratto nulle, qualora il trattamento di dati in questione sia idoneo a pregiudicare i diritti riconosciuti da tale regolamento a persone fisiche identificate o identificabili.

- 10 B. Dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2022 risulta che, nell'ambito di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, le disposizioni in discussione nella presente controversia in materia di legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, del [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, legge contro la concorrenza sleale, in prosieguo: l'«UWG»] e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG devono essere interpretate in maniera conforme al diritto dell'Unione alla luce dei requisiti disciplinati all'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD. La questione di stabilire se il ricorrente, il quale fonda le proprie domande sull'inadempimento di obblighi di informazione concernenti la finalità del trattamento dei dati e il destinatario dei dati personali, faccia valere la violazione di diritti «in seguito al trattamento» ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, si pone a causa dell'interpretazione non univoca di tale disposizione. Prima di una decisione sul ricorso per cassazione della convenuta occorre pertanto sospendere nuovamente il procedimento ed investire la Corte di giustizia dell'Unione europea di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3, TFUE.
- 11 I. Il giudice dell'appello ha correttamente considerato fondate le domande. Ai fini dell'accoglimento del ricorso per cassazione della convenuta è pertanto rilevante se il giudice dell'appello non sia incorso in errori di diritto partendo dal presupposto della ricevibilità del ricorso. Ciò presuppone che enti legittimati come l'associazione di consumatori ricorrente nella controversia in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, abbiano la facoltà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG e dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG, di adire i giudici civili per violazioni di tale regolamento indipendentemente dalla lesione di diritti specifici dei singoli interessati e in assenza di un mandato dell'interessato, deducendo la violazione del diritto ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG, la violazione di norme poste a tutela dei consumatori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, punto 11, dell'UKlaG o l'applicazione di una condizione generale di contratto invalida in forza dell'articolo 1 dell'UKlaG [BGH, GRUR 2020, 896 (juris punti da 17 a 32 e punti da 55 a 62) – App-Zentrum I].
- 12 II. La legittimazione ad agire del ricorrente dipende, nella controversia in oggetto, dalla circostanza che lo stesso, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, faccia valere con il suo ricorso la violazione dei diritti di un interessato ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati «in seguito al trattamento».

- 13 1. Nella sua ordinanza di rinvio del 28 maggio 2020, il giudice del rinvio è partito dal presupposto che una legittimazione ad agire del ricorrente sussistente in forza del diritto tedesco ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG e dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG non sia ricavabile dalle disposizioni di cui al capo VIII del regolamento generale sulla protezione dei dati a causa delle sue conclusioni dirette unicamente all'attuazione oggettiva della normativa in materia di protezione dei dati [v. BGH, GRIIR 2020, 896 (juris punto 35) – App-Zentrum I]. Esso ha ritenuto che una siffatta legittimazione ad agire non possa essere fondata né sull'articolo 80, paragrafi 1 o 2 dell'RGPD né sull'articolo 84, paragrafo 1, dell'RGPD, e che alla luce del testo, del contesto normativo e dell'obiettivo del regolamento generale sulla protezione dei dati non sia chiaro se quest'ultimo abbia uniformato non solo le disposizioni sostanziali in materia di protezione dei dati personali, ma anche l'attuazione dei diritti sussistenti in forza del regolamento. In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea se il regolamento generale sulla protezione dei dati adottati, in relazione alla legittimazione ad agire dell'associazione, una disciplina esaustiva che osta, nella controversia in oggetto, all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG e dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG [BGH, GRUR 2020, 896 (juris punti da 33 a 54) – App-Zentrum I].
- 14 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha peraltro statuito, discostandosi dalla posizione sostenuta dal giudice del rinvio nella sua ordinanza di rinvio [BGH, GRUR 2020, 896 (juris punto 37 nonché punti 60 e 62) – App-Zentrum I], che la legittimazione ad agire del ricorrente può risultare dall'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD [sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 49 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland]. Essa è partita dal presupposto che attraverso tale disposizione sia stato riconosciuto agli Stati membri un margine di discrezionalità relativamente alla sua attuazione. Perché l'azione rappresentativa prevista nell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD possa essere esercitata, gli Stati membri devono far uso della facoltà che detta disposizione offre loro di prevedere, nel loro diritto nazionale, tale modalità di rappresentanza degli interessati [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 59 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland].
- 15 Sulla base della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea occorre pertanto verificare se le norme rilevanti nella presente controversia di cui all'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG e all'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG rientrino nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro all'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD. Tale margine di discrezionalità deve essere individuato in via esegetica tenendo conto del tenore letterale dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, nonché dell'economia generale e degli obiettivi del regolamento generale sulla protezione dei dati [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 62 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland]. La possibilità riconosciuta agli Stati membri all'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, di prevedere un meccanismo di azione rappresentativa contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per la protezione dei dati personali è collegata ad un certo numero di requisiti relativi all'ambito di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* da rispettare a tal fine [sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 63 (OMISSIS)] – Meta Platforms Ireland]. È vero che, nella specie, i requisiti relativi all'ambito di applicazione *ratione personae*

sono soddisfatti. È per contro dubbio, alla luce del contenuto delle domande di cui trattasi, se siano integralmente soddisfatti anche tutti i requisiti relativi all'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD.

- 16 2. La legittimazione ad agire riconosciuta al ricorrente dall'articolo 8, paragrafo 3, punto 3, dell'UWG e dall'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UKlaG rientra nell'ambito di applicazione *ratione personae* dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD. Il ricorrente, quale associazione di tutela degli interessi dei consumatori, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 80, paragrafo 1, dell'RGPD relativi alla legittimazione ad agire di un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punti 65 e 79 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland].
- 17 3. La questione se i requisiti rilevanti per l'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, siano integralmente soddisfatti non può essere risolta in maniera univoca nel caso di specie.
- 18 a) Peraltro, alla legittimazione ad agire del ricorrente non osta il fatto che esso abbia proposto il proprio ricorso indipendentemente dalla violazione concreta del diritto alla tutela dei dati di un interessato e senza un mandato conferito da tale persona [v. BGH, GRUR 2020, 896 (juris punto 7) – App-Zentrum I; sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 36 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland]. È vero che le conclusioni del ricorrente vertono unicamente sul controllo astratto della presentazione dell'Area Applicazioni da parte della convenuta alla luce del diritto oggettivo della protezione dei dati [sulle conclusioni nella controversia in oggetto v. BGH, GRUR 2020, 896 (juris punto 62) -App- Zentrum I]. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha già dichiarato, tuttavia, che non si può richiedere che un ente ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD proceda alla previa identificazione individuale della persona specificamente interessata da un trattamento di dati asseritamente contrario alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. La nozione di «interessato» ai sensi dell'articolo 4, punto 1, dell'RGPD, ricomprende non soltanto una «persona fisica identificata», ma anche una «persona fisica identificabile», ossia una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, tramite un riferimento ad un identificativo, quale, segnatamente, un nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo on line. Date tali circostanze, la designazione di una categoria o di un gruppo di persone pregiudicate da tale trattamento può essere sufficiente ai fini della proposizione di detta azione rappresentativa [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 68 e segg. (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland]. Gli utenti della piattaforma Internet Facebook cui la progettazione dell'Area Applicazioni si rivolge, i quali erano interessati all'esecuzione di un gioco ivi offerto e potevano pertanto potenzialmente, cliccando sul pulsante «Gioca ora», esprimere il proprio consenso al trattamento dei loro dati personali, sono persone fisiche identificabili nel senso di cui sopra.
- 19 b) All'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD non osta neanche il fatto che il ricorrente, con la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali dei consumatori, contesti al contempo la violazione di altre disposizioni aventi per scopo la tutela dei consumatori o la lotta contro le pratiche commerciali

sleali [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punti 66 e da 77 a 82 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland].

- 20 c) L'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD, presuppone inoltre che l'associazione ricorrente faccia valere che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati siano stati violati «in seguito al trattamento». Non è chiaro se tale requisito sia soddisfatto alla luce delle circostanze della controversia in oggetto. La questione pregiudiziale serve a chiarire i requisiti di diritto che devono essere imposti in tale contesto.
- 21 aa) La questione pregiudiziale non è già risolta dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2022 nella causa «Meta Platforms Ireland» emessa nell'ambito della presente controversia. Nella sua sentenza, la Corte non si è pronunciata sui requisiti che devono essere soddisfatti secondo i precetti del diritto dell'Unione affinché si possa ritenere sussistente una violazione dei diritti di un interessato ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati «in seguito al trattamento».
- 22 bb) L'interpretazione della nozione di violazione «in seguito al trattamento» ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD non è esente da dubbi. Non è già chiaro in quali circostanze si possa ritenere sussistente un «trattamento» e, in particolare, se esso ricorra nel caso della violazione di un obbligo di informazione in discussione nella controversia in oggetto (al riguardo punti da 27 a 31). Persino in caso affermativo, si pone la questione se abbia luogo una violazione «in seguito» al trattamento ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD (al riguardo punti da 32 a 34).
- 23 (1) Ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dell'RGPD, è definito «trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Dalla formulazione di tale disposizione, in particolare dall'espressione «qualsiasi operazione», risulta che il legislatore dell'Unione ha inteso attribuire alla nozione di «trattamento» una portata ampia. Tale interpretazione è corroborata dal carattere non tassativo, espresso dal vocabolo «come», delle operazioni menzionate in detta disposizione [sentenza della Corte del 24 febbraio 2022, C-175/20, (OMISSIS) punto 35 (OMISSIS) -Valsts ienēmumu dienests].
- 24 (2) Nella presente controversia occorre tenere conto del fatto che il ricorrente fa valere la violazione di un obbligo di informazione gravante sulla convenuta concernente l'obiettivo e la portata di un consenso dell'utente al trattamento dei suoi dati personali [BGH, GRUR 2020, 896 (juris punto 19) – App-Zentrum I; sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 35 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland].
- 25 Oggetto del ricorso è la presentazione di giochi nell'«Area Applicazioni» che si trova sulla piattaforma Internet della convenuta e l'indicazione secondo cui l'applicazione è



autorizzata a pubblicare a nome dell'utente alcune informazioni personali di quest'ultimo [sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 35 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland]. Il ricorrente ha proposto la sua azione indipendentemente dalla violazione concreta del diritto alla tutela dei dati di un interessato e senza un mandato conferito da tale persona [BGH, GRLIR 2020, 896 (juris punto 7) – App-Zentrum I; sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 36 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland].

- 26 Oggetto del ricorso non è dunque la questione di stabilire se la convenuta abbia violato il diritto alla tutela dei dati di un utente nel momento in cui lo stesso ha cliccato nell'Area Applicazioni sul pulsante «Gioca ora» o «Gioca», innescando in tal modo, eventualmente, un trattamento dei suoi dati personali. Non costituisce oggetto di controversia nella presente fattispecie neanche la questione se le operazioni automatizzate in relazione a dati personali di un utente che hanno luogo dopo che è stato cliccato su un siffatto pulsante violino il diritto alla tutela dei dati di quest'ultimo.
- 27 (3) Secondo il giudice del rinvio, non è possibile risolvere in maniera univoca la questione se la violazione – sussistente nella controversia in oggetto – dell'obbligo risultante dall'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, e dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) ed e), dell'RGPD, di fornire all'interessato, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni relative alla finalità del trattamento dei dati e al destinatario dei dati personali [v. BGH, GRUR2020, 896 (juris punto 30) – App-Zentrum I], rientri nella nozione di trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dell'RGPD.
- 28 Un «trattamento», stando al tenore letterale, potrebbe richiedere un'incidenza diretta o perlomeno indiretta su dati personali (OMISSIS) [dottrina]. Un'«operazione» ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dell'RGPD potrebbe presupporre un'azione la quale comporti che avvenga qualcosa con i dati oppure che abbia luogo un'interazione con i medesimi, e non includere pertanto, eventualmente, obblighi di informazione in relazione alla raccolta di un consenso al successivo uso dei dati previsto (OMISSIS) [dottrina]. Anche il contesto normativo potrebbe deporre contro un'inclusione di obblighi di informazione nella nozione di trattamento. Gli obblighi di informare in merito allo scopo e alla portata di un trattamento dei dati prospettato dal responsabile riguardano la fase antecedente al trattamento vero e proprio dei dati personali.
- 29 D'altronde, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in relazione alla nozione di trattamento, la quale deve essere interpretata estensivamente, ha ritenuto che essa ricomprendesse anche operazioni con cui viene unicamente «avviata» una raccolta di dati e pertanto un'operazione considerata espressamente dal legislatore dell'Unione un esempio di trattamento [sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 37 (OMISSIS) – Valsts ieņēmumu dienests]. La fattispecie di cui alla controversia in oggetto potrebbe essere equivalente, in quanto la presentazione dell'Area Applicazioni contestata con il ricorso offriva all'utente la possibilità, cliccando semplicemente sul pulsante, di innescare direttamente un'operazione che dava luogo, senza ulteriori fasi intermedie, ad un trattamento dei suoi dati personali.
- 30 Nel senso di un'interpretazione estensiva potrebbe inoltre deporre l'obiettivo perseguito dal regolamento generale sulla protezione dei dati, che consiste

nell'assicurare un'efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, nonché, segnatamente, nel garantire un elevato livello di protezione del diritto di qualsiasi persona alla tutela dei dati personali che la riguardano [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 73 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland].

- 31 Parimenti nel senso di un'interpretazione estensiva potrebbe deporre il fatto che il responsabile deve adempiere all'obbligo di informazione di cui alla controversia in oggetto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'RGPD, «nel momento in cui i dati personali sono ottenuti». Poiché le informazioni che devono essere comunicate devono servire da base all'interessato per la sua decisione se acconsentire al trattamento dei suoi dati oppure se sollevare obiezioni al riguardo, e tale obiettivo verrebbe mancato se lo stesso dovesse ricevere le informazioni solo dopo l'inizio della raccolta dei dati, le informazioni potrebbero dover essere rilasciate prima dell'inizio del flusso di dati (OMISSIS) [dottrina]. Ciò sembra indicare che il legislatore dell'Unione sia partito dal presupposto di una nozione di raccolta da intendere in maniera estensiva, la quale comprende anche la situazione antecedente l'inizio della raccolta dei dati in senso tecnico.
- 32 (4) Anche qualora l'obbligo di informazione di cui alla controversia in oggetto ricada nella nozione di «trattamento» ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dell'RGPD, si pone l'ulteriore questione se il ricorrente, nel caso di specie, faccia valere una violazione «in seguito» al trattamento ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD.
- 33 La formulazione «in seguito» potrebbe indicare che il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri nell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD si estende unicamente alla creazione di una legittimazione ad agire di un'associazione con la quale può essere fatta valere una violazione dei diritti di un interessato ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, che sia il risultato di un'operazione di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dell'RGPD e che segua dunque una siffatta operazione.
- 34 Per contro, l'obiettivo perseguito dal regolamento generale sulla protezione dei dati, consistente nell'assicurare un'efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, nonché, segnatamente, nel garantire un elevato livello di protezione del diritto di qualsiasi persona alla tutela dei dati personali che la riguardano [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 74 (OMISSIS) – Meta Platforms Ireland], potrebbe deporre nel senso di estendere la legittimazione ad agire di un'associazione anche ad una violazione dell'obbligo, risultante dall'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, e dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) ed e), del RGPD, di fornire in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, informazioni relative alla finalità del trattamento dei dati e al destinatario dei dati personali. Al riguardo potrebbe a sua volta essere necessario tenere conto del fatto che con siffatto obbligo di informazione viene preparato anche il consenso dell'interessato quale requisito centrale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, lettera a), dell'RGPD, per la liceità di un trattamento dei dati personali.

- 35 III. Il giudice del rinvio rileva ad abundantiam che la questione formulata nella sua ordinanza di rinvio del 28 maggio 2020 si potrebbe nuovamente porre, in ogni caso in via analogica, per il caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse rispondere alla questione sollevata nella specie dichiarando che la legittimazione ad agire non può essere fondata utilmente, nella controversia in oggetto, sull'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD.

(OMISSIS)

DOCUMENTO DI LAVORO